Indice

Parte prima

Capitolo I
FORME DI GARANZIA DEL CREDITO 11
1. – La responsabilità patrimoniale 11

Capitolo II
FORME DI GARANZIA DEL CREDITO 15
1. Premessa 15
2. Le garanzie reali 16
3. Il pegno sui beni mobili 17
4. Il pegno di crediti 27
5. Forme particolari del pegno 31
6. Il concetto di ipoteca 33
7. I beni suscettibili del vincolo 38
8. Rapporti tra ipoteca e diritti reali di godimento 43
9. Formula della costituzione di pegno per atto bilaterale 47
10. Formula della costituzione di pegno di credito 48
11. Formula di notificazione 48
12. Formula della nota di iscrizione d'ipoteca legale 49
13. Formula della scrittura privata per la concessione di ipoteca 49
15. Formula della nota di rinnovazione dell'ipoteca (ex art. 2950 c.c.) 51
16. Formula della cancellazione d'ipoteca intavolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano 51

Capitolo III
CAUSE DI PRELAZIONE – I PRIVILEGI 53
1. I privilegi in generale 53
2. Dell'ordine dei privilegi. Le spese di giustizia 57

3. I crediti dei lavoratori subordinati 61
4. I crediti dei professionisti e degli agenti 69
5. I crediti dei coltivatori diretti, degli artigiani, delle cooperative di produzione e lavoro e delle società cooperative agricole e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo 74
6. I crediti privilegiati della legislazione speciale 81
7. Dell'ordine degli altri privilegi sui mobili 86
8. I privilegi immobiliari 107
9. Formula del ricorso per ingiunzione su fatture commerciali 112
10. Formula del ricorso per ingiunzione per crediti commerciali 114
11. Formula del ricorso per ingiunzione per credito cambiario 116
12. Formula del ricorso per ingiunzione per crediti condominiali 117

Parte seconda

Capitolo IV
SOVRAINDEBITAMENTO 2021: TUTTE LE NOVITÀ 123
Quali sono le procedure sul sovraindebitamento della Legge 3 del 2012 123
La nuova definizione di consumatore 124
Le procedure familiari 124
Valutazione dell'operato dei soggetti finanziatori 125
Esdebitazione del debitore incapiente 125

Capitolo V
Sentenze e ordinanza cassazione su esdebitamento 127
Corte di cassazione 135

Parte prima

Nota

Il credito svanisce nel caso di insolvenza, sempre in agguato nelle procedure concorsuali, nella esecuzione e nella esdebitazione.

Capitolo I
FORME DI GARANZIA DEL CREDITO

Sommario: l. La responsabilità patrimoniale.

1. – La responsabilità patrimoniale

L'atto o il fatto che genera l'obbligazione determina, a carico del debitore, la conseguenza della sua responsabilità patrimoniale. Il debitore, infatti, secondo un principio fondamentale del diritto civile, risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Questa norma determina una corrispondente conseguenza a favore del creditore: tutti i beni del debitore, nessuno escluso in virtù del tenore universale della disposizione, costituiscono la garanzia del suo credito; rientrano nell'ambito della garanzia i beni che siano presenti nel patrimonio del debitore al momento in cui si procede in via esecutiva o cautelare; sono esclusi, invece, i beni che al momento della proposizione delle suddette azioni siano usciti dal patrimonio stesso, salvo che il creditore non vanti un diritto di pegno, di ipoteca o un privilegio speciale.

La Suprema Corte ha specificato che nella nozione di beni presenti e futuri non si debbano comprendere le mere aspettative; gli stipendi non ancora maturati o le indennità non ancora dovute non possono perciò essere assoggettati ad azione esecutiva o a sequestro conservativo (*Cass. 1448170).*

Nell'ambito dell'istituto dell'impresa familiare (art. *230-bis* c.c.), caratterizzato dall'assenza di un vincolo societario e dalla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e il capofamiglia e nel quale vanno distinti un aspetto interno, relativo alla regolamentazione dei rapporti economici di ciascun componente e un aspetto esterno, nel quale rileva la figura del familiare effettivo gestore dell'impresa, detto imprenditore è

illimitatamente responsabile con i suoi beni personali, diversi da quelli comuni e indivisi dell'intero gruppo, anche essi oggetto della generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. delle obbligazioni nascenti con i terzi; il fallimento del capo, quindi, non si estende automaticamente al semplice partecipante all'impresa familiare e ai beni personali di questo *(Cass. 6559190).*

Il secondo comma dell'art. 2740 prevede che le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi previsti dalla legge; sono vietate, di conseguenza, clausole negoziali di esonero della responsabilità patrimoniale e le limitazioni della responsabilità derivanti da atti unilaterali del debitore (diversamente, l'art. 1229 c.c. disciplina i limiti negoziali entro i quali può limitarsi la responsabilità contrattuale «personale», ineludibile nei casi di dolo o colpa grave del debitore). Tale principio trova applicazione anche nei confronti della pubblica amministrazione: le somme di denaro e i crediti degli enti pubblici, compreso lo Stato, sono esclusi dall'azione esecutiva solo ove un'apposita legge imprima a tali beni un vincolo di destinazione a un pubblico servizio, senza che possa bastare la mera iscrizione in bilancio *(Cass. 9727195; Cass. 4496186; App. Palermo 28 april e 1992).* La dottrina ha evidenziato i **limiti legali** di esonero della responsabilità; si tratta delle ipotesi previste dagli articoli:

326 c.c. -i beni dei figli minori, compresi i frutti degli stessi, sui quali i genitori hanno usufrutto legale;

1558, comma 1, c.c. – le cose dedotte nel contratto estimatorio;

2117 c.c. -i fondi costituiti dall'imprenditore per la previdenza e l'assistenza ai lavoratori;

1923, comma 1, c.c. – le somme dovute dall'assicuratore al beneficiario di un'assicurazione sulla vita;

2305 c.c. – la quota del socio in una società in nome collettivo, la quale non può essere oggetto di domanda di liquidazione del creditore del socio stesso;

514 e ss. c.p.c. e 545 c.p.c. -crediti impignorabili; 170 c.c. – il fondo patrimoniale dei coniugi;

190 c.c. – i beni di ciascuno dei coniugi, limitatamente alla metà del credito, qualora i beni della comunione legale non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Tuttavia, la responsabilità patrimoniale del debitore rappresenta solo una ga**ranzia generica,** che non dà al creditore la certezza del soddisfacimento del proprio credito in caso di inadempimento: i beni del debitore possono essere nel frattempo venduti o sottoposti ad esecuzione da parte di un altro